

Informativa per la clientela di studio

N. 168 del 12.11.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La riforma della giustizia

Il decreto in materia di processo civile è stato convertito in legge a seguito del via libera della Camera dei deputati.

Moltissime sono le novità introdotte: dalla negoziazione assistita alle semplificazioni in materia di processo civile di cognizione. Nuove procedure alternative sono state inoltre introdotte per i procedimenti di separazione e divorzio.

Premessa

Il decreto in materia di processo civile è stato convertito in legge a seguito del via libera della Camera dei deputati.

La legge di conversione è stata altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014 ed è entrata pertanto in vigore il giorno successivo.

Moltissime sono le novità introdotte. Analizziamo di seguito le principali:

Trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti	È consentito il trasferimento, su istanza congiunta delle parti al giudice, dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il trasferimento è, tuttavia, escluso per le cause già assunte in decisione; per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro. Il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il valore di sentenza.
--	---

Convenzione di negoziazione assistita	È introdotta la convenzione di negoziazione assistita, quale <u>accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati</u>. La convenzione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi di lavoro. La convenzione dovrà essere redatta in forma scritta a pena di nullità e dovrà indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (possibile rinnovo di 30 giorni). L'accordo che definisce la lite ha valore di titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. La negoziazione assistita <u>rappresenta condizione di procedibilità</u>: - per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; - per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro. Le disposizioni acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, quindi, nel febbraio 2015.
Negoziazione assistita in tema di separazione e divorzio	Sono disciplinate alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio. Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (se l'accordo risponde all'interesse del figlio). Anche nel caso di negoziazione assistita è comunque necessario: - l'autorizzazione del pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg.; - trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (a cura dell'avvocato, pena irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro). La convenzione dovrà essere obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, è pienamente sostitutiva e produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti.
Separazione e divorzio davanti al sindaco	I procedimenti di separazione e divorzio possono essere conclusi davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio). Non è possibile il ricorso a questa procedura in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

	L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Non è necessario farsi assistere da un avvocato. Sarà possibile ricorrere al procedimento in oggetto dal'11 dicembre 2014. Si ricorda tuttavia che è sempre necessario un lasso di tempo di 3 anni dopo la separazione affinché possa essere richiesto il divorzio. Per il "divorzio breve" sarà infatti necessario attendere le future evoluzioni legislative.
Novità nell'ambito del processo civile di cognizione	Sono introdotte nuove misure per migliorare la funzionalità del processo civile di cognizione. Si pensi, a tal proposito alle specifiche disposizioni introdotte in tema di: - compensazione delle spese: la compensazione può avvenire solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza (per i procedimenti introdotti dall'11 dicembre 2014); - passaggio dal rito ordinario al rito sommario, che potrà essere disposto d'ufficio dal giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria (per i procedimenti introdotti a decorrere dall'11 dicembre 2014); - riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati.
Esecuzione forzata	Sono state introdotte alcune specifiche disposizioni volte ad accelerare e semplificare il processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali. Particolare rilievo assume la nuova possibilità di accedere alle banche dati pubbliche per avere una più completa conoscenza del patrimonio del debitore (e, quindi, dei beni pignorabili). Viene elevato il tasso d'interesse moratorio (che diventa pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Le disposizioni acquistano efficacia dall'11 dicembre 2014.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 